



Comune di Lograto

Provincia di Brescia

Codice ente 10341

Deliberazione n. 18 del 26.06.2025

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DELLA GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ALLA COMUNITÀ DELLA PIANURA BRESCIANA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE. PERIODO 1.7.2025-31.12.2025.

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventisei** del mese di **giugno** alle ore **21.00** nella Sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge si sono riuniti i componenti del Consiglio comunale.

All'appello risultano:

NOMINATIVO	CARICA	Presente/Assente
TELÒ GIANANDREA	SINDACO	Presente
BONARDI MATTIA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
PROVEZZA FRANCESCO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
FESTA MARIACHIARA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
MAGRI GIUSEPPE	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
PADERNO FEDERICA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
TOMASONI DAVIDE	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
MACCARIO BEATRICE	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
PAIARDI MICHELANGELO	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
MEZZANA ALBERTO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
SIGALINI EVELINA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
COLOMBI MATTIA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
BOCCHI PRIMO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
TOTALE PRESENTI		12
TOTALE ASSENTI		1
CAPORIZZO ANTONIO	Assessore esterno	Presente
SAVOLDINI MANUELA	Assessore esterno	Presente

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale, Dott.ssa Caterina Barni, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, Gianandrea Telò, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

PROPOSTA N. 79

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DELLA GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ALLA COMUNITÀ DELLA PIANURA BRESCIANA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE. PERIODO 1.7.2025-31.12.2025.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” all’art. 6 individua i Comuni quali “titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale”;
- l’art. 8 della legge 328/2000 ha affidato alle Regioni il compito di determinare gli ambiti territoriali all’interno dei quali dovrà essere realizzato il sistema locale dei servizi sociali a rete, affidando alle stesse il compito di prevedere incentivi a favore dell’esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti distrettuali, di norma coincidenti con i Distretti sanitari già operanti;
- l’art. 19 della legge 328/2000 stabilisce che “I Comuni associati negli Ambiti territoriali di cui all’art. 8 [...] provvedono, nell’ambito delle risorse disponibili, [...] a definire il Piano di Zona [...] di norma adottato con Accordo di Programma”;
- successivamente all’entrata in vigore della Legge 328/2000, la Regione Lombardia, con propri atti, ha individuato gli ambiti territoriali di cui sopra, facendoli coincidere con i Distretti Sanitari esistenti, e, a partire dall’aprile del 2002, ha dettato agli Ambiti così costituiti indicazioni per la definizione dei Piani di Zona;
- in data 12 Marzo 2008 è stata approvata la nuova Legge Regionale n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio sanitario”, normativa che all’art. 18 disciplina la materia dei Piani di Zona, individuandoli quali strumenti di programmazione in ambito locale delle attività sociali, la cui approvazione è demandata all’Assemblea Distrettuale dei Sindaci;
- il Comune di Orzinuovi è compreso nel territorio dell’Ambito distrettuale Bassa Bresciana Occidentale, insieme ai Comuni di Barbariga, Borgo San Giacomo, Brandico, Corzano, Dello, Lograto, Longhena, Maclodio, Mairano, Orzivecchi, Pompiano, Quinzano d’Oglio, San Paolo, Villachiera e, in relazione ai Piani di Zona è stato sempre individuato come Comune capofila all’interno dell’Accordo di Programma, con il quale i medesimi Piani di Zona sono stati adottati dalle Amministrazioni comunali;

Considerato inoltre che:

- i Comuni dell’Ambito Bassa Bresciana Occidentale hanno costituito nel 2003 una Fondazione di Partecipazione denominata “Comunità della Pianura Bresciana – Fondazione di Partecipazione” per promuovere e realizzare la gestione associata dei servizi e degli interventi sociali ad essi affidati ai sensi dell’art. 6 della legge 328/2000, e

che il Comune di Lograto detiene una quota di partecipazione al fondo di dotazione pari al **5,99%**;

- da gennaio 2005 la Fondazione di Partecipazione gestisce, tramite *affidamento in house providing*, i servizi socio-assistenziali di competenza degli enti locali e la gestione dell'ufficio di piano;
- i Comuni di Orzinuovi, Orzivecchi, Villachiera, Lograto, Macclodio e Longhena fanno parte dell'Unione dei Comuni Lombarda Bassa Bresciana Occidentale;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale del **Comune di Lograto n. 39 del 30.11.2021** con la quale è stato deliberato:

- ✓ di approvare gli “Indirizzi per la programmazione del nuovo Piano di Zona triennio 2021-2023” previsto dalla Legge 328/2000, art. 19, e dalla Legge Regionale n. 3/2008, artt. 18 e seguenti, documento approvato dall'Assemblea dei Sindaci nella seduta del 24.11.2021;
- ✓ di dare atto che sulla scorta degli stessi indirizzi, che ne rappresentano il nucleo centrale, verrà redatto in via definitiva il Piano di Zona per il triennio 2021-2023, che verrà approvato dall'Assemblea dei Sindaci Ambito n. 8 nella seduta del 21.12.2021 e adottato dalle singole Amministrazioni Comunali attraverso l'Accordo di Programma sottoscritto dai Sindaci dei 15 Comuni dell'Ambito, da AST Brescia e ASST Franciacorta;
- ✓ di dare inoltre atto che nella seduta dell'Assemblea dei Sindaci del 24.11.2021, per la vigenza del nuovo Piano di Zona, i Sindaci hanno deliberato di:
 - individuare il Comune di Orzinuovi Ente capofila, al quale competerà quindi il compito di dare attuazione all'Accordo di Programma, per realizzare le azioni del Piano di Zona tramite l'ufficio tecnico di piano;
 - gestire le attività riferite all'ufficio di piano avvalendosi della Comunità della Pianura Bresciana_Fondazione di Partecipazione, autorizzando il Comune di Orzinuovi a procedere con l'affidamento del servizio;

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Unione di Comuni Lombarda “Bassa Bresciana Occidentale n. 22 del 20.12.2021 con la quale è stato affidato *in house providing* alla Comunità della Pianura Bresciana Fondazione di Partecipazione la gestione dei servizi socio assistenziali per il periodo di tre anni dal 1.1.2022 al 31.12.2024;

Dato atto che, ai sensi della DGR XII/2167 del 15.04.2024, l'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Bassa Bresciana Occidentale nella seduta del 9.12.2024 ha deliberato di:

- approvare il Piano di zona 2025/2027 Distretto Bassa Bresciana Occidentale;
- approvare e sottoscrivere l'accordo di programma per l'adozione del Piano di zona dei servizi sociali triennio 2025/227, individuando il Comune di Orzinuovi ente capofila al quale compete il compito di dare attuazione all'Accordo di Programma, per realizzare le azioni del Piano di Zona tramite l'ufficio di piano;

- gestire le attività riferite all'ufficio di piano avvalendosi della Comunità della Pianura Bresciana Fondazione di partecipazione;

Considerato che i Comuni dell'Ambito, con proprie deliberazioni dei Consigli Comunali, hanno preso atto dell'approvazione, da parte dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito bassa bresciana occidentale nella seduta del 9.12.2024, del Piano di zona 2025/2027 e del Relativo accordo di programma, dando atto che, ai sensi dell'art. 2 dell'Accordo di programma sottoscritto in data 9.12.2024:

- il Comune di Orzinuovi è stato individuato quale Ente capofila, al quale compete quindi il compito di dare attuazione all'Accordo di Programma, per realizzare le azioni del Piano di Zona tramite l'ufficio di piano;
- per l'attività tecnico amministrativa relativa all'attuazione del piano di zona, l'ente capofila si avvale della Comunità della Pianura Bresciana_Fondazione di Partecipazione, affidando alla stessa la gestione dell'Ufficio di piano;

Dato atto che i Comuni dell'Ambito Bassa Bresciana Occidentale hanno ritenuto necessario procedere ad una verifica della attuale forma istituzionale prescelta del 2003 per la realizzazione della gestione associata – fondazione di partecipazione, e sono stati avviati gli approfondimenti di carattere giuridico ed economico necessari al fine di valutare la forma gestionale più efficace ed efficiente; e che tali approfondimenti, comportando una complessa attività istruttoria, richiedono tempi lunghi e non prevedibili;

Dato atto che, nelle more delle valutazioni in corso, sono stati prorogati gli affidamenti in essere dei servizi socio assistenziali da parte di Unione BBO e dell'ufficio di piano da parte dell'ente capofila per un termine di 6 mesi;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Lograto **n. 55 del 19.12.2024** con la quale si delibera la proroga dell'affidamento, "*in house providing*" alla Comunità della Pianura Bresciana – Fondazione di Partecipazione come di seguito indicato:

-dell'Ufficio di piano, come da contratto di servizio stipulato dall'Ente capofila Comune di Orzinuovi in data 10.1.2022, con proroga della durata del contratto di servizio per il periodo di sei mesi e dunque sino al 30.6.2025;

-dei servizi socio assistenziali individuati nel contratto di servizio stipulato in data 25.2.2022 dall'Unione dei Comuni Lombarda Bassa Bresciana Occidentale, con proroga della durata del contratto di servizio per il periodo di sei mesi e dunque sino al 30.6.2025;

Richiamate le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale del Comune di Orzinuovi n. 72 del 23.12.2024 con la quale si conferma l'affidamento, "*in house providing*" alla Comunità della Pianura Bresciana – Fondazione di Partecipazione, dell'*Ufficio di piano* come da contratto di servizio stipulato dall'Ente capofila Comune di Orzinuovi in data 10.1.2022, con proroga della durata del contratto di servizio per il periodo di sei mesi e dunque sino al 30.6.2025;
- del Consiglio dell'Unione di Comuni Lombarda "Bassa Bresciana Occidentale del n. 18 del 30.12.2024 con la quale si proroga della durata del contratto di servizio per il periodo di sei mesi e dunque sino al 30.6.2025;

Ritenuto quindi di procedere con il nuovo affidamento della gestione dei servizi socio assistenziali;

Considerato che il Comune di Lograto con deliberazione del Consiglio Comunale **n. 16 del 26.06.2025** ha deliberato l'avvio delle procedure di scioglimento, previa liquidazione, dell'Unione dei Comuni Lombarda Bassa Bresciana Occidentale con decorrenza 1.1.2026;

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" ed, in particolare, l'art. 16 rubricato "Società in house";

Richiamato il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici", ed in particolare l'articolo 7, comma 2, il quale nell'affermare il principio di auto organizzazione amministrativa, prevede che le stazioni appaltanti possono affidare direttamente a società *in house* lavori, servizi o forniture, prevedendo per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche, specificando poi che l'affidamento *in house* di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201;

Richiamato il comma 3 del suddetto art. 7 del Codice dei Contratti pubblici, ai sensi del quale l'affidamento in house di servizi di interesse economico generale, di livello locale, è disciplinato dal Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 "*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*", che disegna la nuova disciplina di riferimento anche per gli affidamenti *in house*, in particolare gli articoli 14 e 17:

Evidenziato che dalla lettura integrata dei vari provvedimenti normativi di cui al surrichiamato rinnovato quadro legislativo, tenuto peraltro conto di alcuni recenti orientamenti della magistratura contabile (si veda la deliberazione n. 145/2023/PAR della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Veneto), è possibile tracciare il perimetro entro il quale si può legittimare l'affidamento *in house providing*:

- in merito alla definizione dei requisiti soggettivi dell'*in house providing* sebbene il nuovo Codice dei contratti pubblici non riproponga i contenuti dell'articolo 5 del D. Lgs. n. 50/2016 (controllo analogo, vincolo di prevalenza 80% e assenza di partecipazione diretta di capitali privati), gli stessi si ritengono convalidati in quanto, come previsto dal D. Lgs. n. 201/2022 (art. 14 e art. 17), desumibili sia dalla normativa europea, sia dalla disciplina delle società a partecipazione pubblica di cui agli articoli 4 e 16 del D. Lgs. n. 175/2016;
- ferma restando la protezione giuridica del valore della concorrenza, si afferma il principio della auto-organizzazione amministrativa (D.Lgs. n. 36/2023, art. 7) in forza del quale il ricorso all'autoproduzione (affidamento *in house*) diviene una regola pienamente alternativa rispetto all'esternalizzazione (ricorso al mercato);
- non potendo ricorrere all'affidamento diretto *tout court*, viene confermato l'obbligo di un onere motivazionale qualificato circa il mancato ricorso al mercato, dovendo illustrare i benefici per la collettività con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi

dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi. In altri termini la motivazione deve rendere conto non solo della maggiore convenienza economica, ma soprattutto della migliore funzionalità per la collettività, evidenziando come gli obiettivi di universalità, socialità e qualità della prestazione siano meglio perseguibili con l'affidamento *in house* rispetto al ricorso al mercato.

- sono esplicitati nel nuovo Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 36/2023, articoli 1, 2 e 3 alcuni principi importanti che devono rafforzare l'onere motivazionale:
- art. 1) principio del risultato, al fine di conseguire la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza e che costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale della P.A.;
- art. 2) principio della fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici;
- art. 3) principio dell'accesso al mercato, con l'onere, in capo alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di favorire l'accesso al mercato degli operatori economici, nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;
- inoltre, sebbene non sia più operativo l'elenco delle società *in house* gestito dall' ANAC, permane, in ogni caso, un obbligo informativo anche nel nuovo Codice dei contratti pubblici; l'articolo 23, comma 5, prevede infatti che l'ANAC individua le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici e che gli obblighi informativi riguardano anche gli affidamenti diretti a società *in house*;

Atteso che:

- come definito in data 9.12.2024 dall'Assemblea dei Sindaci, i Comuni dell'Ambito Territoriale Bassa Bresciana Occidentale intendono avvalersi della Comunità della Pianura Bresciana Fondazione di partecipazione per la gestione delle attività tecnico amministrative dell'Ufficio di Piano, come da presa d'atto dei rispettivi Consigli Comunali;
- è stata accertata l'esistenza dei requisiti normativi di cui all'art 16 del D.Lgs n. 175/2016 per l'affidamento diretto dei servizi socio-assistenziali alla Fondazione, come da relazione allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale (**ALL. "B"**), presentata al Tavolo di coordinamento del controllo analogo nella seduta del 9.6.2025, dalla quale si evince che:
 - ✓ è disciplinato ed effettivo l'esercizio del controllo analogo esercitato dai Comuni tramite il Tavolo di coordinamento costituito ai sensi della convenzione adottata da tutti i partecipanti ai sensi dell'art 10 dello Statuto della Fondazione;

- ✓ è documentalmente provato che oltre l'80 per cento delle attività poste in essere dalla Fondazione è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli stessi Enti Partecipanti;
- ✓ in Fondazione non è presente alcuna partecipazione diretta di capitali privati;
- ✓ è stata verificata l'esistenza delle condizioni di efficienza, efficacia ed economicità che giustificano la scelta di affidare direttamente alla Fondazione la gestione dei servizi socio-assistenziali;

Considerata la scadenza dell'attuale proroga dell'affidamento al 30.6.2025, si ritiene necessario dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso da parte del Responsabile dell'Area servizi alla persona Dott.ssa Caterina Barni ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL., che si allega al presente atto **sotto la lettera A)**;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, Rag. Francesca Vassallo, ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL., che si allega al presente atto **sotto la lettera A)**;

Visto il DUP 2025/2027 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 46 del 16.07.2024 e la relativa nota di aggiornamento approvata con Deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 19.12.2024, e successivi aggiornamenti;

Visto il bilancio di previsione 2025/2027 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. n. 53 del 19.12.2024, e successive variazioni;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 16.01.2025 e successive variazioni;

Visto il PIAO 2025/2027 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 31 del 28.03.2025;

Visti:

- il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Testo Unico 18.08.2000 n. 267;
- lo Statuto dell'Ente;
- il Regolamento di contabilità;

Dato atto che il resoconto integrale della seduta è registrato su supporto informatico e che la relativa trascrizione/resoconto, ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale, verrà depositata presso la segreteria comunale a disposizione dei consiglieri così come previsto dall'art. 69 del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, opportunamente modificato con Delibera C.C. 33 del 15.10.2019;

Con la seguente votazione espressa in forma palese secondo le modalità di legge:

Presenti: 12

Astenuti: 0
Votanti: 12
Favorevoli: 12
Contrari: 0

D E L I B E R A

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che con deliberazione del Consiglio Comunale **n. 16 del 26.06.2025** il Comune di LOGRATO ha deliberato l'avvio delle procedure di scioglimento, previa liquidazione, dell'Unione dei Comuni Lombarda Bassa Bresciana Occidentale con decorrenza 1.1.2026;
3. di dare mandato, nelle more delle procedure di riammissione del Comune in qualità di *partecipante ordinario* alla Comunità della Pianura Bresciana fondazione di partecipazione, all'Unione dei Comuni Bassa Bresciana Occidentale di affidare in house providing alla Comunità della Pianura Bresciana_Fondazione di Partecipazione la gestione dei servizi socio assistenziali per il periodo 1.7.2025-31.12.2025, accertato, come da relazione **allegato B) del presente atto**, che:

- ✓ è operativo l'esercizio del controllo analogo esercitato dai Comuni tramite il Tavolo di coordinamento costituito ai sensi della convenzione adottata da tutti i partecipanti ai sensi dell'art 10 dello Statuto della Fondazione;
- ✓ è documentalmente provato che oltre l'80 per cento delle attività poste in essere dalla Fondazione è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli stessi Enti Partecipanti;
- ✓ in Fondazione non è presente alcuna partecipazione diretta di capitali privati;
- ✓ è stata verificata l'esistenza delle condizioni di efficienza, efficacia ed economicità che giustificano la scelta di affidare direttamente alla Fondazione la gestione dei servizi socio-assistenziali;

e tenuto conto che la Fondazione opera da vent'anni l'attività per i Comuni soci, ed a oggi è in grado di svolgere le attività dell'ufficio di piano, sia sotto il profilo del *know how*, che degli elevati standard di professionalità dei propri dipendenti;

4. di richiedere, per effetto della deliberazione di cui al punto 2), la riammissione del Comune di LOGRATO in qualità di *partecipante ordinario* alla Comunità della Pianura Bresciana fondazione di partecipazione;
5. di procedere con successivo apposito provvedimento, a seguito di conferma della riammissione del Comune di LOGRATO in qualità di *partecipante ordinario* alla Comunità della Pianura Bresciana fondazione di partecipazione, ad affidare in house providing alla

Comunità della Pianura Bresciana_Fondazione di Partecipazione la gestione dei servizi socio assistenziali per il periodo 1.1.2026-31.12.2027;

6. di approvare lo schema di contratto di cui **all'allegato C)**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
7. di dare atto che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Caterina Barni e che lo stesso ha dichiarato di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis della Legge 241/90;
8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Lombardia - sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine di legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al capo dello Stato;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento, onde rispettare la scadenza prevista dalla legge e l'attuazione dei programmi stabiliti dall'amministrazione comunale;

Con la seguente votazione espressa in forma palese secondo le modalità di legge:

Presenti: 12

Astenuti: 0

Votanti: 12

Favorevoli: 12

Contrari: 0

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE

Gianandrea Telò

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Caterina Barni